



CONTRIBUTO DELL'OSSERVATORIO SUL CONSUMO DI SUOLO IN CAMPANIA IN MERITO AL PLR "NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO AGRICOLO"

PREMESSA

Il ruolo della Pianificazione per la minimizzazione del consumo di suolo

Nel raggiungimento dell'obiettivo di minimizzazione del consumo di suolo gioca un ruolo centrale la pianificazione territoriale e urbanistica.

Gli strumenti di governo del territorio, dal livello regionale fino alla pianificazione comunale ed esecutiva, compresi i programmi comunitari e di riqualificazione urbana, devono contenere le indicazioni necessarie a perseguire l'obiettivo di minimizzazione il consumo di suolo e promuovere la sostenibilità delle trasformazioni territoriali.

Per far ciò occorre che la normativa renda esplicita la necessità di rafforzare i quadri conoscitivi a supporto della redazione dei piani urbanistici comunali, attraverso:

- la definizione di un opportuno glossario che favorisca una univoca definizione del consumo di suolo e delle strategie di rigenerazione;
- la definizione di idonee modalità di misurazione, in modo da supportare concretamente le procedure di valutazione ambientale strategica.

In un'ottica di rigenerazione urbana non si può prescindere da un censimento di quelle che sono le risorse inutilizzate a livello locale, che spesso rappresentano un numero particolarmente elevato di edifici vuoti o siti dismessi.

In tal senso, le trasformazioni urbanistiche dovranno essere:

- regolate e valutate sulla base del grado di funzioni ecosistemiche svolte dal suolo;
- dimensionate a partire dal riconoscimento di fabbisogni insediativi realisticamente stimati sulla base della domanda solvibile.

La presente proposta di legge, in coerenza con gli obiettivi che si prefigge e per renderne legittima l'adozione, deve perseguire un livello aggiuntivo di contenimento del consumo di suolo agricolo rispetto a quello già garantito dalle norme vigenti.

L'obiettivo della riduzione del consumo di suolo è oggi da considerare una delle principali azioni di contrasto agli effetti dei cambiamenti climatici. In tal senso sarebbe opportuno che la portata della presente proposta non si limitasse al suolo agricolo ma contemplasse il suolo nella sua interezza considerando oltre quello agricolo anche il suolo naturale (aree protette, siti natura 2000, aree costiere, sponde fluviali, aree classificate ad alto e medio rischio idrogeologico, aree ad alta pericolosità idraulica, aree a quote altimetriche elevate, ecc.). Tale connotazione consentirebbe alla Regione Campania di cogliere appieno la sfida della sostenibilità che passa attraverso la ricerca di uno sviluppo, anche occupazionale, imperniato sulle misure di tutela e manutenzione del suolo nell'accezione complessiva e non particolare di suolo agricolo.

Per traguardare tali obiettivi occorre senza dubbio anticipare la data del “consumo zero di suolo” fissato nella proposta (art. 1 comma 2) al 2050 e soprattutto da subito definire precise tappe intermedie di che si prevede di adottare entro 90 gg. dalla sua entrata in vigore (art. 3 comma 1).

In ogni caso, ciò che più di tutto desta preoccupazione è il comma 2 dell’art. 3 nel quale, a fronte dell’obiettivo della limitazione del consumo di suolo, si precisa che con la delibera di cui al comma 1 la GR *“suddivide la superficie agricola edificabile nel territorio regionale indicando il limite massimo di edificabilità e ripartendola tra i comuni della regione”*. Tale comma, oltre a contraddire i presupposti della PdL (per limitare il consumo di suolo si stabilisce la “superficie agricola edificabile”!) prefigura un netto profilo di incostituzionalità per lo sconfinamento in ambiti disciplinari di esclusiva prerogativa dello Stato (indici di fabbricabilità, zonizzazioni, livelli della pianificazione, ecc.) e contrasta con le prerogative di governo del territorio degli enti locali cui compete la redazione del PUC, sebbene negli stessi si possa tener conto degli esiti delle analisi e delle valutazioni di cui al comma 1 dell’art. 3

Più coerentemente con le finalità della legge sarebbe invece preferibile inserire direttamente nell’art. 3 il comma 5 dell’art. 5 facendo in modo di contemplare nella stessa delibera di cui al punto precedente, “le misure di semplificazione e di incentivazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente, allo scopo di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da fenomeni di abbandono.”. Quindi il comma 5 dell’art. 5, con la modifica delle parole “entro dodici mesi” con “entro 90 giorni”, andrebbe spostato nell’art. 3.

Con riferimento al comma 4 dell’art. 3, anche per quanto detto rispetto all’importanza di considerare il suolo non solo nella mera accezione agricola, si propone di integrare il previsto Comitato di monitoraggio anche con rappresentanze delle associazioni ambientaliste di livello nazionale e dell’Osservatorio sul consumo di suolo in Campania.

Ancora in coerenza con le finalità della legge al comma 1 dell’art. 4 andrebbe sostituito il limite di cinque anni (già allo stato previsto) con il limite di dieci anni per il cambio di destinazione d’uso di suoli agricoli in favore dei quali siano stati erogati contributi finanziari regionali o comunitari.

Con riferimento all’art. 5, al comma 1 dopo le parole “Ai comuni” va aggiunto “dotati di PUC”, così come al comma 2 sempre dell’art. 5 dopo le parole “è riconosciuto anche a soggetti privati, singoli o associati, che” inserire le parole “in coerenza con il PUC”.

Sempre dell’art. 5 dopo i commi 3 e 4 o integrando il comma 3 è opportuno anche fare riferimento ai Servizi Ecosistemici, attraverso una valutazione ecologico-economica, al fine di fornire una metrica comune attraverso cui i benefici di diversi servizi forniti dagli ecosistemi possano essere quantificati al fine di supportare strategie di sostenibilità e di perequazione territoriale, anche a fronte dei cambiamenti globali nel breve, medio e lungo periodo. Il riferimento ai Servizi Ecosistemici comporta l’interazione della Regione Campania con il Ministero dell’Ambiente impegnato a promuovere, nel quadro di riferimento dettato dalla Strategia Nazionale per la Biodiversità, l’integrazione della conservazione della biodiversità e dei servizi ecosistemici nelle politiche economiche e di settore, a partire dalle opportunità offerte nell’ambito della programmazione economica comunitaria 2014-2020 e dal collegato ambientale (L. 221/2015).

All’art. 6 desta, ancora, notevole perplessità l’abrogazione (peraltro già avvenuta con la L.R. 10/2017 art. 66) della L.R. 10/2013 “Valorizzazione dei suoli pubblici a vocazione agricola per contenerne il consumo e favorirne l’accesso ai giovani”, modificata con la L.R. 21/2016 che conteneva tutti i riferimenti utili alla realizzazione di banche dati per il monitoraggio e la corretta gestione e tutela del suolo agricolo regionale.

D’altra parte sarebbe opportuno che, integrandosi con l’art. 65 della L.R. 10/2017 relativo alla Banca della Terra Campana, la PdL recuperasse della L.R. 10/2013 l’aspetto positivo della tutela del suolo, sia relativamente alla gestione degli usi civici (come indicato anche nelle Linee Guida di cui alla Del. G.R. n. 61/2015), sia con riguardo alla promozione dell’occupazione giovanile in campo agricolo.

Le novità dei Servizi Ecosistemici, la valorizzazione degli usi civici e la promozione dell’occupazione giovanile in campo agricolo con l’assegnazione di terreni costituiscono aspetti importanti per supportare una legge di limitazione del consumo di suolo, oggi da considerare una delle principali azioni di contrasto agli effetti dei cambiamenti climatici.

PROPOSTA

La proposta interessa le seguenti questioni:

Strumenti per il contenimento del consumo di suolo

Per quanto riguarda i meccanismi di controllo si propone di proporzionare il carico insediativo in funzione di soglie di densità territoriale, atte a favorire la compattazione della superficie urbanizzata. Il valore soglia di 200ab/ha definisce una buona densità territoriale di riferimento (Dodi, 1946) potrebbe sostituire la vigente soglia di 100-150 ab/ha.

Un ulteriore strumento di controllo è espresso dalla necessità di intervenire sulla limitazione delle trasformazioni in zona agricola, attraverso l'istituzione di un idoneo lotto minimo in funzione dei reali bisogni dell'azienda agricola.

Azioni di Monitoraggio

È necessario inoltre che la normativa introduca idonei meccanismi di controllo e di monitoraggio delle trasformazioni urbanistiche previste essendo quest'ultime le principali determinanti del consumo di suolo.

Occorre introdurre il rimando ad apposite modalità di valutazione della reale capacità del piano di limitare l'impermeabilizzazione e favorire la compattazione e la densificazione del tessuto insediativo. Tale modalità, supportate da opportuni indicatori, consentirebbe di misurare gli effetti che l'attuazione del piano progressivamente genera, consentendo al decisore di intervenire per apporre opportuni correttivi.

Più in generale il compito del monitoraggio assegnato al comitato (comma 4 art.3) dovrà necessariamente riferirsi ad un opportuno **protocollo** per la costruzione dei tematismi necessari, al fine di alimentare una opportuna infrastruttura di dati che potrebbe andare a popolare una sezione del geoportale regionale.

Strumenti per computare e valutare il potenziale ecologico ambientale dei suoli

Con riferimento al potenziale dei servizi ecosistemici espressi dal suolo occorre predisporre a livello regionale la redazione di una **carta dei suoli** dalla quale emergano le peculiarità pedologiche, naturalistiche e paesaggistiche e/o prevedere un fondo per la redazione di tale carta.

In accordo con il disegno di legge S. 1181/ diciassettesima legislatura (www.proteggiamoilsuolo.it) la nuova legge dovrebbe, inoltre, suggerire misure di mitigazione tese a mantenere alcune delle funzioni del suolo e ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti significativi sull'ambiente come l'impiego di opportuni materiali permeabili, il sostegno all' "infrastruttura verde" e un ricorso maggiore a sistemi naturali di raccolta delle acque.

Infine occorre che per le trasformazioni irrinunciabili e di carattere strategico, la nuova normativa imponga la compensazione ecologica preventiva ovvero il ricorso ad interventi preventivi destinati al recupero delle funzioni ecologiche svolte dai suoli persi generando risorse alternative in proporzione a quelle consumate.

Premialità

Si propone di introdurre, al comma 1 dell'art.5 **misure di incentivazione**, l'applicazione prioritaria ai Comuni che hanno approvato il piano urbanistico comunale ai sensi della legge regionale Lr 16/2004.

Napoli, 21 giugno 2017

OSSERVATORIO sul CONSUMO di SUOLO in CAMPANIA

LEGAMBIENTE CAMPANIA

SLOWFOOD CAMPANIA

